Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Sabato, 29 maggio 1971** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 135 DEL 29 MAGGIO 1971:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1971, n. **283.**

Revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 135 DEL 29 MAGGIO 1971:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 31 marzo 1971, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(5332)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 135 DEL 29 MAGGIO 1971:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 33: **Rumianca, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 aprile 1971. — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 marzo 1971. — **C. L. Malesci & C., società per azioni, in Caselle Torinese:** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1971. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1980 sorteggiate il 10 maggio 1971. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni 7 % 1955-1975 sorteggiate il 10 maggio 1971. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni 7 % 1953-1973 sorteggiate il 10 maggio 1971. — **FIAT, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 6 % 1956-74 da rimborsare sorteggiate il 14 maggio 1971. — **Istituto Geografico De Agostini, società per azioni, in Novara:** Obbligazioni sorteggiate il 7 maggio 1971. — **Società per Azioni Briano & Astengo - Autolinee - S.A.B.A., in Altare (Savona):** Obbligazioni 6 % 1964-1979 sorteggiate il 16 marzo 1971. — **Cartiera dell'Adda, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 7 maggio 1971. — **Ve-Tri - Vetreria Veneta, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 17 maggio 1971. — **Italfarad, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 9 maggio 1971. — **Silos Livornesi, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 18 maggio 1971. — **Immobiliare Unione Commercianti Milano, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 maggio 1971. — **SNIA Viscosa - Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1957-1975 sorteggiate il 18 maggio 1971. — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 aprile 1971. — **Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri - Montecchio - F.I.A.M.M., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 maggio 1971 (1ª emissione). — **Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri - Montecchio - F.I.A.M.M., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 maggio 1971 (2ª emissione). — **Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri - Montecchio - F.I.A.M.M., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 maggio 1971 (3 emissione). — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % ex Vetrocoke sorteggiate il 25 maggio 1971.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1970, n. **1452.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia delle scienze di Torino.

N. 1452. Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, viene approvato il nuovo statuto della Accademia delle scienze di Torino.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 28. — VALENTINI

LEGGE 22 maggio 1971, n. **280.**

Modifiche all'articolo 15, n. 9, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di eleggibilità a consigliere comunale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il numero 9 del primo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

« 9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune, sono stati legalmente messi in mora e coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi verso il comune, abbiano ricevuto la notificazione di cui all'articolo 201 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ».

La causa di ineleggibilità di cui al precedente comma, già prevista dal numero 9 dell'articolo 15 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, nonché le cause di ineleggibilità di cui ai numeri 6 e 7 dello stesso articolo, non possono essere dichiarate nel caso in cui si concretino in situazioni che, essendo sorte indipendentemente dalla volontà dell'interessato, siano da questi rimosse successivamente alla elezione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1971, n. 281.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'« Istituto medico-chirurgico Giuseppe Ronzoni », con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 29 gennaio 1971, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Istituto medico-chirurgico Giuseppe Ronzoni », di Milano, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Istituto medico-chirurgico Giuseppe Ronzoni », con sede in Milano, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Milano;

due membri eletti dal consiglio comunale di Milano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1963, registro n. 12 Interno, foglio numero 167.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1971

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 37. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1971, n. 282.

Revisione dei ruoli organici del personale del Ministero delle partecipazioni statali e della relativa struttura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, concernente la istituzione del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554, concernente la soppressione del comitato permanente per le partecipazioni statali e del comitato interministeriale per l'E.N.E.L.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, recante norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le partecipazioni statali, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

TITOLO I
Ordinamento del Ministero

Art. 1.

Il Ministero delle partecipazioni statali, per l'esercizio delle attribuzioni di competenza, è ordinato come segue:

1) direzione generale per i programmi e lo sviluppo;

2) direzione generale per gli affari economici;

3) direzione generale per gli affari generali e l'organizzazione amministrativa;

4) ispettorato generale per i servizi ispettivi.

Art. 2.

La direzione generale per i programmi e lo sviluppo provvede:

a) ad esaminare sotto il profilo tecnico-economico, finanziario e occupazionale, i programmi annuali e pluriennali degli enti e delle aziende vigilati;

b) a predisporre la relazione annuale per il Parlamento prevista dall'art. 10 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

c) a curare i rapporti con gli organi della programmazione economica nazionale e regionale;

d) a predisporre i documenti che il Ministro propone per l'approvazione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) ed agli altri comitati dei Ministri;

e) a predisporre gli atti occorrenti per comunicare agli enti le deliberazioni attinenti ai programmi e le direttive generali del C.I.P.E. e per impartire le direttive necessarie per la loro attuazione;

f) a studiare i problemi relativi alle variazioni dei fondi di dotazione degli enti e dei capitali sociali delle aziende a partecipazione diretta, nonchè alle esigenze finanziarie del sistema a partecipazione statale;

g) a curare i problemi attinenti alla ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito del sistema a partecipazione statale;

h) ad esaminare le proposte di acquisizione di nuove imprese nell'ambito delle partecipazioni statali;

i) a seguire i problemi di carattere generale relativi ai rapporti con l'estero del sistema a partecipazione statale, nonchè quelli concernenti lo sviluppo dell'integrazione economica europea.

Art. 3.

La direzione generale per i programmi e lo sviluppo si articola nelle seguenti divisioni:

1) divisione per il coordinamento e lo studio dei programmi settoriali nonchè dei loro aspetti finanziari;

2) divisione per lo studio degli assetti territoriali degli investimenti e degli aspetti occupazionali dei programmi;

3) divisione per la ricerca scientifica e tecnologica;

4) divisione per l'esame delle proposte di acquisizione di nuove imprese nel sistema a partecipazione statale;

5) divisione per lo studio e la trattazione dei problemi extra comunitari relativi ai rapporti con l'estero del sistema a partecipazione statale;

6) divisione per lo studio e la trattazione dei problemi comunitari.

Art. 4.

La direzione generale per gli affari economici provvede:

a) a vigilare sull'andamento economico-produttivo degli enti controllati e delle società a partecipazione statale;

b) ad accertare l'esecuzione delle direttive governative e la realizzazione dei programmi approvati, richiedendo, a tal fine, agli enti le necessarie informazioni e notizie;

c) ad esaminare, ai fini dell'approvazione, i bilanci degli enti vigilati e delle società a partecipazione diretta;

d) a pronunciarsi sulle autorizzazioni da accordare in relazione all'attività degli enti e delle società inquadrate.

Art. 5.

La direzione generale per gli affari economici si articola nelle seguenti divisioni:

1) divisione bilanci enti e società a partecipazione statale diretta;

2) divisione idrocarburi, fonti di energia, chimica, petrolchimica e tessile;

3) divisione meccanica, elettromeccanica, elettronica, cantieri navali ed aeronautica;

4) divisione miniere e metallurgia non ferrosa, siderurgia, cemento e prefabbricati;

5) divisione terme, turismo, trasporti aerei, marittimi e autostrade;

6) divisione cinema, radiotelevisione e telecomunicazioni, distribuzione, carta, vetro, gomma e varie.

Art. 6.

La direzione generale per gli affari generali e per l'organizzazione amministrativa provvede:

a) a trattare le questioni di carattere generale interessanti il Ministero in materie diverse da quelle affidate alle altre direzioni generali;

b) a studiare e a proporre le modifiche degli statuti degli enti vigilati e delle società a partecipazione diretta;

c) a predisporre gli atti relativi alla nomina e revoca degli amministratori e dei sindaci negli enti vigilati e nelle società ove tale potere sia conferito alla amministrazione e quelli riguardanti la loro eventuale responsabilità;

d) a tenere lo schedario degli enti e delle società a partecipazione statale, dei consigli di amministrazione, dei collegi sindacali e dei dirigenti degli enti e delle società suddette;

e) a curare i rapporti con gli organi regionali che non rientrino nella competenza delle altre direzioni generali;

f) a promuovere ed esaminare le iniziative in materia di rapporti con i lavoratori, di formazione professionale, d'infortunistica e di difesa sanitaria nell'ambito del settore a partecipazione statale;

g) a curare l'organizzazione e il funzionamento dei servizi generali del Ministero;

h) a stipulare e dare esecuzione ai contratti interessanti l'amministrazione delle partecipazioni statali;

i) a curare l'organizzazione della documentazione e il funzionamento della biblioteca;

l) alla trattazione degli affari relativi all'amministrazione del personale;

m) alla formulazione dello schema del preventivo di spesa del Ministero, all'amministrazione dei capitoli di bilancio e agli adempimenti relativi al conto consuntivo;

n) a vigilare sulle gestioni affidate al consegnatario cassiere.

Art. 7.

La direzione generale per gli affari generali e l'organizzazione amministrativa si articola nelle seguenti divisioni:

1) divisione affari generali e amministrativi;

2) divisione statuti degli enti e delle società, nomine e schedari degli enti e delle società;

3) divisione rapporti con le regioni;

4) divisione rapporti con i lavoratori;

5) divisione per l'organizzazione e la disciplina del personale, nonchè per l'organizzazione e i metodi di lavoro;

6) divisione contabilità e bilancio.

Art. 8.

L'ispettorato generale per i servizi ispettivi esercita compiti ispettivi o connessi compiti di coordinamento. Ad esso è preposto un ispettore generale capo.

Le funzioni ispettive sono conferite, con decreto del Ministro, a funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione. A tali funzioni non possono essere preposti più di due funzionari con qualifica di ispettore generale e più di tre con qualifica di direttore di divisione.

In relazione alle funzioni di vigilanza esplicate dal Ministero, gli ispettori hanno il compito di assumere direttamente presso gli enti pubblici dipendenti, su incarico del Ministro, ogni elemento utile ai fini di verificare l'attuazione delle direttive impartite dal Ministero e la puntuale osservanza dei criteri di economicità di gestione.

Agli ispettori possono, altresì, essere demandati compiti di indagine e di ricerca in materia di partecipazioni statali.

TITOLO II

Ruoli organici

Art. 9.

I ruoli organici del personale del Ministero delle partecipazioni statali sono stabiliti nell'allegata tabella che sostituisce quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1958, n. 15 e la tabella relativa al personale operaio prevista dai decreti del Presidente della Repubblica 26 settembre 1961 e 11 ottobre 1966, emanati ai sensi dell'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I posti recati in aumento nei ruoli di cui alla tabella prevista dal precedente comma, riassorbono quelli in soprannumero esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

Il personale del ruolo organico della carriera amministrativa di concetto svolge anche compiti di interprete-traduttore e quelli inerenti ai servizi meccanografici del Ministero.

Nei bandi di concorso per l'ammissione in ruolo si provvede a stabilire la ripartizione dei posti tra le diverse specializzazioni.

Art. 11.

La pianta organica degli operai addetti alla conduzione degli automezzi è resa ad esaurimento.

Nel ruolo degli autisti della carriera ausiliaria saranno lasciati scoperti tanti posti quanti sono quelli occupati nella pianta di cui al precedente comma; tali posti saranno utilizzati nella misura in cui si ridurranno quelli previsti nella stessa pianta ad esaurimento.

Art. 12.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti disponibili nei singoli ruoli di cui all'allegata tabella, dopo effettuate le normali promozioni, sono conferiti mediante passaggi di personale di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato.

I passaggi di cui al precedente comma si effettuano:

a) alle qualifiche corrispondenti per il personale che si trovi in posizione di comando presso il Ministero delle partecipazioni statali da almeno cinque anni;

b) alle qualifiche iniziali delle singole carriere, mediante concorsi per titoli ai quali sono ammessi coloro che siano in possesso dei titoli di studio ed anche dei requisiti attitudinali stabiliti nei relativi bandi.

I posti ancora disponibili dopo l'applicazione dei precedenti commi sono conferiti mediante normali concorsi da bandire dopo che sarà stata effettuata la revisione dei ruoli organici prevista dal primo comma dello art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni.

In corrispondenza dei passaggi di cui al presente articolo restano indisponibili, fino alla revisione dei ruoli organici ai sensi del citato primo comma dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni, altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli di provenienza del personale trasferito.

E' fatto divieto di utilizzare a qualsiasi titolo presso gli uffici del Ministero delle partecipazioni statali personale degli enti o società a partecipazione statale o comunque vigilati dal Ministero predetto.

Il personale estraneo all'Amministrazione delle partecipazioni statali eventualmente utilizzato presso l'amministrazione medesima alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere restituito gradualmente con le nomine dei vincitori dei concorsi previsti dal decreto stesso, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1973.

Art. 13.

All'onere di L. 8 milioni derivante dalla applicazione del presente decreto nell'esercizio 1971 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dalla stessa data salvo le altre diverse decorrenze espressamente stabilite.

Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1971

SARAGAT

COLOMBO — PICCOLI — RESTIVO — FERRARI AGGRADI — PRETI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 19. — VALENTINI

TABELLA

Ruolo del personale della carriera direttiva

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Direttore generale	742	—	3
Ispettore generale capo		—	1
Ispettore generale	530	—	9
Direttore di divisione	426 387	— 2	21
Direttore di sezione	307	—	70
Consigliere	257 190	4 6 mesi	
			104

Ruolo del personale della carriera di concetto

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Segretario capo	370	—	2
Segretario principale	297 257	— 5	9
Segretario	218 178 160	— 4 2	9
			20

Ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Coadiutore superiore	245	—	7
Coadiutore principale	213 183	— 5	9+1 (1) — 40 (2)
Coadiutore	163 133 120	— 4 2	8
			64+1

(1) Il posto distinto dalla dotazione della qualifica di coadiutore principale è riservato alle mansioni di assistente alla vigilanza.
(2) Contingente stabilito per la qualifica di coadiutore dattilografo.

Ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Coadiutore meccanografo superiore	245	—	1
Coadiutore meccanografo	218 188 168 143 128	— 5 5 4 2	4
			5

Ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto alla conduzione degli automezzi

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Capo autorimessa	165	—	6
	143	5	
Autista	133	—	14
			20 (1)

(1) Di cui 2 posti ad esaurimento destinati agli agenti tecnici della tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1958, n. 15, da inquadrare nella qualifica corrispondente al parametro in godimento alla data di entrata in vigore della presente tabella.

Ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Commesso capo	165	—	5
	143	5	
Commesso	133	—	14
	115	4	
	100	2	
			20

Personale operaio

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Capo operaio	210	—	1
Operaio specializzato	190	—	4
	165	5	
Operaio qualificato	173	—	5
	146	4	
	129	2	
Operaio comune	153	—	4
	133	4	
	115	2	
			14

Pianta organica ad esaurimento del personale operaio addetto alla conduzione di automezzi

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Operaio specializzato	190	—	2
	165	5	
Operaio qualificato	173	—	13
	146	4	
	129	2	
			15

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Parma si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Parma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 ottobre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4798)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di laterizi e di mattonelle e manufatti in cemento operanti in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di laterizi e di mattonelle e manufatti in cemento operanti in provincia di Rovigo si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di laterizi e di mattonelle e manufatti in cemento operanti in provincia di Rovigo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4796)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di serrature operanti in provincia di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di serrature operanti in provincia di Latina si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di serrature operanti in provincia di Latina.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4783)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di laterizi operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di laterizi operanti in provincia di Roma si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di laterizi operanti in provincia di Roma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4795)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Sondrio si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Sondrio.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 agosto 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4784)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore tessile in provincia di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore tessile in provincia di Brescia si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore tessile in provincia di Brescia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 18 gennaio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4786)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore degli elettrodomestici in provincia di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore degli elettrodomestici in provincia di Parma si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore degli elettrodomestici in provincia di Parma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 19 ottobre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4787)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchine agricole operanti in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di macchine agricole operanti in provincia di Ferrara, si è determinata una situazione di crisi economica locale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavorano ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchine agricole operanti in provincia di Ferrara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 novembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 2971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4788)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore jutiero operanti in provincia di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore jutiero operanti nella provincia di Alessandria si è determinata una situazione di crisi economica locale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavorano ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore jutiero operanti nella provincia di Alessandria.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 12 gennaio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4793)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fausto Carello e C. di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Fausto Carello e C. di Torino ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fausto Carello e C. di Torino.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 9 novembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italianà.

Roma, addì 22 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4791)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di laterizi operanti nella provincia di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di laterizi operanti nella provincia di Ancona si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di laterizi operanti nella provincia di Ancona.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4799)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore dei laterizi operanti in provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore dei laterizi operanti in provincia di Modena si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore dei laterizi operanti in provincia di Modena.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4797)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1971.

Rimborso dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine per gli oli di oliva, per gli oli di oliva idrogenati, per gli oli acidi di oliva nonchè per gli acidi grassi di oli di oliva impiegati, sotto vigilanza finanziaria, nella preparazione di prodotti industriali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 25-*bis* della legge 12 febbraio 1971, n. 8, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, il quale prevede il rimborso dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine per gli oli di oliva, per gli oli di oliva idrogenati, per gli oli acidi di oliva nonchè per gli acidi grassi di olio di oliva impiegati nel territorio nazionale, sotto vigilanza finanziaria, nella preparazione di prodotti per i quali non è possibile, qualora venissero importati, determinare, mediante analisi chimica, la quantità delle suddette sostanze grasse in essi contenuta da sottoporre al pagamento della sovrimposta di confine;

Vista la relazione con la quale il laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette conferma che sussistono le condizioni tecniche richieste per l'applicazione del citato articolo 25-*bis;*

Decreta:

Articolo unico

E' concesso il rimborso dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine per gli oli di oliva, per gli oli di oliva idrogenati, per gli oli acidi di oliva nonchè per gli acidi grassi di oli di oliva impiegati, sotto vigilanza finanziaria, nella preparazione del sottoindicato prodotto industriale:

« esteri da acidi grassi diversi dai gliceridi ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1971

Il Ministro: PRETI

(4800)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1971.

Revoca, su rinuncia, per concentrazione dell'attività produttiva in altra officina farmaceutica, della autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Milano, della ditta DE-BI derivati biologici S.p.a.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4712 in data 9 febbraio 1970 la ditta DE-BI derivati biologici S.p.a. fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Giovanni da Cermenate, 44, specialità medicinali chimiche e biologiche purchè registrate e preparati galenici in fiale, gocce, soluzioni in genere, sciroppi, supposte, compresse e capsule opercolate;

Vista la lettera pervenuta in data 13 gennaio 1971 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata, avendo concentrata la propria attività produttiva in altra officina farmaceutica;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta DE-BI derivati biologici S.p.a., per concentrazione dell'attività produttiva in altra officina farmaceutica, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Giovanni da Cermenate, 44, concessa con decreto ministeriale n. 4712 in data 9 febbraio 1970

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 maggio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(4754)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1971.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Giuseppe Citterio S.p.a. dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina, limitatamente alle materie prime biologiche, nell'officina farmaceutica sita in Rho.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4339 in data 3 gennaio 1968 la ditta Giuseppe Citterio S.p.a. fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Rho (Milano), via Sempione, n. 206, prodotti chimici da usare in medicina, limitatamente alla produzione di materie prime biologiche;

Vista la lettera in data 15 marzo 1971 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, sostituito dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 5 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Giuseppe Citterio S.p.a. l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina, limitatamente alla produzione di materie prime biologiche, nell'officina farmaceutica sita in Rho (Milano), via Sempione, 206, concessa con decreto ministeriale n. 4339 in data 3 gennaio 1968.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 maggio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(4745)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1971.

Revoca alla ditta Istituto ricerche chimiche dott. Crippa dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica sita in Sesto S. Giovanni.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. in data 3 aprile 1952 la ditta Istituto ricerche chimiche dott. Crippa fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Sesto S. Giovanni (Milano), via F.lli Picardi n. 83, prodotti chimici da usare in medicina;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 26 gennaio 1971 dal quale risulta che le attrezzature dell'officina sopra citata sono state definitivamente smantellate ed i locali adibiti ad altri usi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata alla ditta Istituto ricerche chimiche dott. Crippa, l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica sita in Sesto San Giovanni (Milano), via F.lli Picardi n. 83, concessa con decreto A.C.I.S. in data 3 aprile 1952.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 maggio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(4742)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1971.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Laboratorio chimico farmaceutico Sodini dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 694 in data 20 settembre 1956 la ditta Laboratorio chimico farmaceutico Sodini fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Filippo Turati n. 47, specialità medicinali, limitatamente alle preparazioni in soluzioni e pomate;

Vista la lettera in data 16 dicembre 1970 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nel testo di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Laboratorio chimico farmaceutico Sodini l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Filippo Turati n. 47, concessa con decreto A.C.I.S. n. 694 del 20 settembre 1956.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medio provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 maggio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(4741)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1971.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Bio-Galenica del dottor Vincenzo Richelmy dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 309 in data 14 agosto 1955 la ditta Bio-Galenica del dott. Vincenzo Richelmy fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Torino, corso Re Umberto, 40, specialità medicinali chimiche, limitatamente alle preparazioni di polveri, compresse, supposte e pomate;

Vista la lettera in data 18 dicembre 1970 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Bio-Galenica del dott. Vincenzo Richelmy l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Torino, corso Re Umberto, 40, concessa con decreto A.C.I.S. n. 309 in data 14 agosto 1955.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 maggio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(4747)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1971.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Laboratorio farmaceutico Contardi dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Crespino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 2793 in data 31 dicembre 1960 la ditta Laboratorio farmaceutico Contardi fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Crespino (Rovigo), via dei Cappuccini, specialità medicinali limitatamente a quelle denominate Ferrarsen - sciroppo e pillole lassative Contardi;

Vista la lettera in data 9 dicembre 1970 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Laboratorio farmaceutico Contardi, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali, nell'officina farmaceutica sita in Crespino (Rovigo), via dei Cappuccini, concessa con decreto ministeriale n. 2793 in data 31 dicembre 1960.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Rovigo è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 maggio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(4744)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1971.

Revoca alla ditta Norton Farmaceutici dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali, preparati galenici, prodotti biologici e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti (due) A.C.I.S., in data 16 dicembre 1950 e 30 agosto 1951, con decreto A.C.I.S. n. 449 in data 9 febbraio 1956 e con decreto ministeriale n. 4028 in data 29 ottobre 1965, la ditta Norton Farmaceutici, fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Manzotti, 16, specialità medicinali, preparati galenici, prodotti biologici e prodotti chimici da usare in medicina;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 14 gennaio 1971 dal quale risulta che le attrezzature dell'officina sopra citata sono state definitivamente smantellate ed i locali adibiti ad altri usi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Norton Farmaceutici l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, preparati galenici, prodotti biologici e prodotti chimici da usare in medicina, nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Manzotti, 16, concessa con decreti A.C.I.S. in data 16 dicembre 1950 e 30 agosto 1951, con decreto A.C.I.S. n. 449 in data 9 febbraio 1956 e con decreto ministeriale n. 4.028 in data 29 ottobre 1965.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 maggio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(4739)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1971.

Vendita al pubblico dei vaccini antibrucellosi e delle tubercoline per uso veterinario.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Ritenuta l'opportunità di sottoporre la vendita al pubblico dei vaccini antibrucellosi e delle tubercoline per uso veterinario all'obbligo della presentazione di ricetta veterinaria da rinnovarsi di volta in volta e da trattenersi dal farmacista;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 124 e 167 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 18 giugno 1905, n. 407;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1965 che approva l'elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta e da trattenersi dal farmacista anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali;

Decreta:

Art. 1.

La vendita al pubblico dei vaccini antibrucellosi e delle tubercoline per uso veterinario è subordinata a presentazione di ricetta veterinaria da rinnovarsi di volta in volta e da trattenersi dal farmacista.

I veterinari che prescrivono le suddette preparazioni debbono indicare chiaramente nelle ricette, da scriversi con mezzo indelebile, il cognome, il nome e domicilio del proprietario dell'animale cui il prodotto deve essere somministrato; segnarvi in lettere la dose e l'indicazione del modo di somministrazione o di applicazione; apporvi la data e la firma.

Art. 2.

Le preparazioni di cui al precedente articolo debbono recare sulle etichette la seguente avvertenza, in caratteri bene evidenti: « Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta veterinaria rinnovata volta per volta ».

E' fatto obbligo ai titolari delle autorizzazioni alla produzione ed al commercio delle preparazioni suddette di uniformarsi alla disposizione di cui al comma precedente, provvedendo, ove occorra, alla sostituzione delle etichette delle confezioni in vendita con altre complete dell'avvertenza prescritta.

Le preparazioni di cui sopra vanno inscrite nella tabella contenente l'elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta e da trattenersi dal farmacista, da allegare alla Farmacopea ufficiale della Repubblica.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà comunicato, per l'esecuzione, ai veterinari provinciali e alla federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.

Roma, addì 6 maggio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(4843)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1971.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Brifarma dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e prodotti biologici nell'officina farmaceutica sita in Brindisi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. in data 2 novembre 1953 la ditta Brifarma fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Brindisi, via Appia 86-*E*, specialità medicinali e prodotti biologici limitatamente a quelli registrati;

Vista la lettera in data 30 dicembre 1970 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Brifarma l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e prodotti biologici, nell'officina farmaceutica sita in Brindisi, via Appia 86-*E*, concessa con decreto A.C.I.S. in data 2 novembre 1953.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Brindisi è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 7 maggio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(4753)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1971.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Laboratori Delalande S.p.a., per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti ministeriali n. 2787 e n. 4076 in data 28 novembre 1960 e 28 maggio 1966 la ditta Laboratori Delalande S.p.a. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Beaulard n. 8, specialità medicinali chimiche purchè registrate, limitatamente alle forme farmaceutiche in fiale, soluzioni in genere, polveri come tali, supposte, confetti e sciroppi e specialità medicinali biologiche purchè registrate;

Vista la lettera in data 12 gennaio 1971 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata avendo trasferito l'officina in altra sede;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Laboratori Delalande S.p.a. per attivazione di officina farmaceutica in

altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina sita in Torino, via Beaulard n. 8, concessa con decreti ministeriali n. 2787 e n. 4076 in data 28 novembre 1960 e 28 maggio 1966.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 7 maggio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(4750)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1971.

Cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincoli doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 29, concernente la concessione di delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62, concernente la modifica e l'aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della citata legge delega 23 gennaio 1968, n. 29;

Visto l'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62, che, nell'inserire l'art. 4-*bis* nella legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, considera non avverato il presupposto dell'obbligazione tributaria relativamente ai cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincoli doganali, demandando al Ministro per le finanze la determinazione con proprio decreto dei cali ammissibili;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 4-*bis*, secondo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, come risulta modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62, costituiscono cali naturali delle merci soggette a vincoli doganali le perdite di peso o di volume subite nel tempo da tali merci in dipendenza di fenomeni chimici, fisici o biologici.

Agli stessi effetti costituiscono cali tecnici delle merci soggette a vincoli doganali le perdite di peso o di volume subite da tali merci in dipendenza delle manipolazioni a cui siano state sottoposte durante la permanenza in depositi od in altri luoghi ovvero in dipendenza del loro trasporto da un luogo all'altro.

Art. 2.

Le deficienze riscontrate rispetto alle merci comprese nelle allegate tabelle *A* e *B*, quando ricorrono le circostanze ivi previste, si presumono rispettivamente dovute, entro i limiti quantitativi stabiliti nelle tabelle medesime, a calo naturale ed a calo tecnico. Tuttavia la presunzione non opera:

a) se la deficienza, detratta la parte che in base alle tabelle è attribuibile a calo, supera il due per cento della quantità di merce;

b) se sussistono fondati motivi per attribuire la deficienza ad altre cause.

Si presumono sempre dovute a calo naturale o tecnico le deficienze riscontrate rispetto a merci giacenti nei depositi di diretta o di temporanea custodia della dogana, salvo il caso di fraudolenta sottrazione.

Fuori dei casi di presunzione di cui ai precedenti commi, le deficienze riscontrate rispetto a merci soggette a vincoli doganali possono essere attribuite a calo naturale o tecnico solo qualora ne sia fornita la prova da parte degli operatori interessati.

Art. 3.

I cali naturali e tecnici sono determinati rispetto alla quantità di merce risultante al momento dell'assoggettamento al vincolo doganale ovvero, se sono stati eseguiti successivi controlli o verifiche, al momento dell'ultimo controllo o verifica.

I cali naturali sono cumulabili con i cali tecnici.

I cali riconosciuti debbono essere annotati nei documenti emessi in occasione della liberazione dal vincolo doganale ovvero, perdurando detto vincolo, nei verbali redatti in occasione di controlli o verifiche e nei prescritti registri o inventari.

Art. 4.

Nei casi di presunzione di cui al precedente articolo 2 i cali sono riconosciuti d'ufficio dalle dogane. Fuori dei casi predetti, il riconoscimento dei cali è disposto, su circostanziata richiesta dell'interessato, dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette, al quale le dogane devono trasmettere le relative pratiche, debitamente istruite.

Nell'espletamento degli adempimenti di cui al precedente comma le dogane si avvalgono, ove necessario, dell'opera dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette e di quella degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Art. 5.

I cali naturali e tecnici non possono essere riconosciuti per il periodo in cui le merci siano rimaste ininterrottamente racchiuse in contenitori, recipienti ed involucri di materiale inerte ed impermeabile, ermeticamente chiusi. Non possono altresì essere riconosciuti qualora si siano verificati in dipendenza della inosservanza di prescrizioni o divieti stabiliti da norme doganali, nè qualora si siano verificati per dolo o colpa grave di terzi o dello stesso soggetto passivo dell'obbligazione tributaria.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto si applicano, con decorrenza dalla data della sua emanazione, relativamente alle merci soggette a diritti di confine.

Resta fermo per le merci gravate da fiscalità interna il regime dei cali previsto dalle norme che disciplinano i singoli tributi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1971

Il Ministro: PRETI

TABELLA A

CALI NATURALI

Note:

1) I cali naturali sono commisurati per anno di giacenza; per i periodi minori di un anno si liquidano in proporzione di mese in mese compiuto, considerando per mese compiuto anche le frazioni di mese, eccezion fatta per le merci classificate ai capitoli 22, 27 e 29 per le quali il calo è commisurato all'effettivo periodo di giacenza in ragione di giorno in giorno.

2) Per i prodotti di cui alle voci 22.05, 22.06, 22.07 e 22.10, quando rendasi applicabile la sovrimposta di confine, oltre al calo in peso è ammesso il calo in volume anidro previsto per l'alcool etilico contenuto nei prodotti stessi.

Voce della tariffa doganale N.	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Misura del calo annuo
1	2	3
ex 02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, congelate	3 % in peso
ex 02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), congelati	3 % in peso
ex 02.03	Fegati di volatili:	
	— congelati	3 % in peso
	— salati o in salamoia, secchi o affumicati	5 % in peso
ex 02.04	Altre carni e frattaglie commestibili, congelate	3 % in peso
ex 02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca):	
	— congelate	3 % in peso
	— salato o in salamoia, secco o affumicato	5 % in peso
ex 02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili) salate o in salamoia, secche o affumicate	5 % in peso
ex 03.01	Pesci, congelati	3 % in peso
03.02	Pesci semplicemente salati o in salamoia secchi o affumicati	5 % in peso
ex 03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacci (anche separati dal loro guscio e dalla loro conchiglia), congelati	3 % in peso
ex 04.05	Uova di volatili, in guscio, conservate in magazzini frigoriferi	5 % in peso
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche, conservate in magazzini frigoriferi	10 % in peso
ex 09.01 ex A: I	Caffè, non torrefatto, anche decaffeinizzato, in grani anche pellicolati	1,2% in peso
10.01	Frumento, compreso quello segalato	1 % in peso
10.02	Segala	1 % in peso
10.03	Orzo	1,2% in peso
10.04	Avena	1,2% in peso
10.05	Granturco	1,5% in peso
ex 11.02	Cereali mondati (decorticati o pilati) perlati, soltanto spezzati o schiacciati:	
B.I.; C.I.; D.I.	Frumento	1 % in peso
B.II.; C.II.; D.II.	Segala	1 % in peso
B.III.; C.III.; D. III.	Orzo	1,2% in peso
B.IV.; C.IV.; D. IV.	Avena	1,2% in peso
B.V.; C.V.; D.V.	Granturco	1,5% in peso
ex 15.03	Oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati nè altrimenti preparati	2 % in peso
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	2 % in peso
15.06	Altri grassi ed oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, ecc.)	2 % in peso
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati	2 % in peso
15.08	Oli animali o vegetali, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati	2 % in peso
15.09	Degras	2 % in peso
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali	2 % in peso
ex 15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente idrogenati	2 % in peso
ex 15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, liquidi o concreti	2 % in peso
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue	5 % in peso

Voce della tariffa doganale N.	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Misura del calo annuo
1	2	3
22.05	Vini di uve fresche e mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle):	
	— in recipienti di legno	4 % in peso
	— in altri recipienti	1 % in peso
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche:	
	— in recipienti di legno	4 % in peso
	— in altri recipienti	1 % in peso
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate:	
	— in recipienti di legno	4 % in peso
	— in altri recipienti	1 % in peso
22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più, alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione:	
	— in recipienti di legno	4 % in volume anidro
	— in altri recipienti	1 % in volume anidro
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:	
	— in recipienti di legno	4 % in volume anidro
	— in altri recipienti	1 % in volume anidro
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili:	
	— in recipienti di legno	4 % in peso
	— in altri recipienti	1 % in peso
ex 27.07 ex B	Oli aromatici assimilati ai sensi della nota 2 del capitolo 27, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250°C. (comprese le miscele di benzine e di benzolo)	2 % in peso
ex 27.07 ex G	Estratti aromatici del petrolio e prodotti di composizione simile	2 % in peso
27.09	Oli greggi di petrolio o di materiali bituminosi	2 % in peso
ex 27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate nè comprese altrove, contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base:	
ex A	— Oli leggeri e preparazioni, definiti nei paragrafi A e B delle note complementari al capitolo 27, esclusa l'acqua ragia minerale	6 % in peso
ex A.B.C.	— Acqua ragia minerale, oli medi, oli pesanti, o preparazioni, definiti nei paragrafi da C ad H delle note complementari al capitolo 27	2 % in peso
ex 27.11	Idrocarburi aciclici, saturi o non saturi, a 3 o 4 atomi di carbonio, liquefatti	6 % in peso
27.12	Vaselina	2 % in peso
ex 27.13	Paraffina, cere di petrolio o di materiali bituminosi, ozocerite, ceresina, residui paraffinosi, anche colorati	2 % in peso
ex 27.14 ex C	Estratti aromatici del petrolio e prodotti di composizione simile	2 % in peso
ex 29.01 ex D	Benzolo, toluolo, xilolo, stirolo monomero, etilbenzolo, cumene	4 % in peso
ex 29.02 ex A	Cloruro di etile, dicloroetano, cloruro di vinile mon., tricloroetilene	4 % in peso
ex 29.02	Tetracloroetano, percloroetilene	2 % in peso
ex 29.04 ex A	Alcoli metilico (metanolo), propilico, isopropilico, butilico, isobutilico	4 % in volume anidro
ex 29.11	Acetaldeide	4 % in peso
ex 29.13	Acetone	4 % in peso
ex 29.14	Acetato vin. mon.	4 % in peso
ex 29.27	Acrilonitrile	4 % in peso

Visto: *Il Ministro per le finanze*
PRETI

TABELLA *B*

CALI TECNICI

Note:

1) Per « operazioni semplici » (colonna 3) si intendono gli spostamenti e le manipolazioni di cui le merci possono formare oggetto (travaso, carico, scarico, cernita, miscelazione, ecc.). E' considerata operazione semplice anche l'apertura temporanea dei contenitori, recipienti ed involucri di cui all'art. 5 del decreto, contenenti prodotti volatili.

2) Quando nella colonna 3 sono indicate più operazioni semplici la corrispondente misura del calo si riferisce ad ogni singola operazione.

3) Quando nella colonna 3 è indicata l'operazione del trasporto, la corrispondente misura del calo si riferisce all'operazione considerata nell'intero ciclo di svolgimento, compresi cioè il carico, lo scarico ed i travasi. A tale misura può essere cumulata, a norma dell'art. 3 del decreto, quella dell'eventuale calo naturale in relazione alla durata del trasporto.

Voce della tariffa doganale N. 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Tipo di operazione 3	Misura del calo 4
10.01	Frumento, compreso quello segalato	Operazioni semplici	1 % in peso
10.02	Segala . .	»	1 % in peso
10.03	Orzo . .	»	1 % in peso
10.04	Avena .	»	1 % in peso
10.05	Granturco	»	1,3% in peso
ex 11.02	Cereali mondati (decorticati o pilati), perlati, soltanto spezzati o schiacciati:		
B.I.; C.I.; D.I.	Frumento	»	1 % in peso
B.II.; C.II; D.II.	Segala	»	1 % in peso
B.III.; C.III.; D. III.	Orzo	»	1 % in peso
B.IV.; C.IV.; D. IV	Avena	»	1 % in peso
B.V.; C.V.; D.V.	Granturco	»	1,3% in peso
22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	1) Operazioni semplici	0,3% in volume anidro
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande	2) Trasporto:	
		— via mare o via acque interne	2 % in volume anidro
		— stradale, per ferrovia o altre vie	0,5% in volume anidro
		1) Operazioni semplici	0,2% in peso
ex 27.07 ex B	Oli aromatici assimilati ecc.	2) Trasporto:	
ex 27.07 ex G	Estratti aromatici del petrolio e prodotti di composizione simile	— via mare o via acque interne	1 % in peso
		— stradale o per ferrovia o altre vie	0,5% in peso
27.09	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi . . .	1) Operazioni semplici	0,2% in peso
		2) Trasporto:	
		— via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni	1 % in peso
		— stradale o per ferrovia o altre vie	0,5% in peso
ex 27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate nè comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base:		
ex A	— Oli leggeri e preparazioni, definiti nei paragrafi A e B delle note complementari al capitolo 27 esclusa l'acqua ragia minerale	1) Operazioni semplici	0,2% in peso
		2) Trasporto:	
		— via mare o via acque interne ovvero a mezzo tubazioni	2 % in peso
		— stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso

Voce della tariffa doganale N. 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Tipo di operazione 3	Misura del calo 4
ex A.B.C.	— Acqua ragia minerale, oli medi, oli pesanti e preparazioni, definiti nei paragrafi da C ad H delle note complementari al capitolo 27	1) Operazioni semplici	0,2% in peso
		2) Trasporto:	
		— via mare o via acque interne ovvero a mezzo tubazioni	1 % in peso
		— stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
ex 27.11	Idrocarburi aciclici, saturi o non saturi, a 3 o 4 atomi di carbonio, liquefatti	1) Operazioni semplici	0,2% in peso
		2) Trasporto:	
		— via mare o via acque interne ovvero a mezzo tubazioni	2 % in peso
		— stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
27.12	Vaselina	1) Operazioni semplici	0,2% in peso
ex 27.13	Paraffina, cere di petrolio o di materiali bituminosi, ozocerite, ceresina, residui paraffinosi, anche colorati	2) Trasporto:	
		— via mare o via acque interne ovvero a mezzo tubazioni	1 % in peso
ex 27.14 ex C	Estratti aromatici del petrolio e prodotti di composizione simile	— stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
ex 29.01 ex D	Benzolo, toluolo, xilolo, stirolo monomero, etilbenzolo, cumene	1) Operazioni semplici	0,3% in peso
		2) Trasporto:	
		— via mare o via acque interne ovvero a mezzo tubazioni	2 % in peso
		— stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
ex 29.02	Cloruro di etile, dicloroetano, cloruro di vinile, tetracloroetano, percloroetilene, tricloroetilene	1) Operazioni semplici	0,3% in peso
		2) Trasporto:	
		— via mare o via acque interne ovvero a mezzo tubazioni	2 % in peso
		— stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
ex 29.04 ex A	Alcoli metilico (metanolo), propilico, isopropilico, butilico e isobutilico	1) Operazioni semplici	0,3% in volume anidro
		2) Trasporto:	
		— via mare o via acque interne ovvero a mezzo tubazioni	2 % in volume anidro
		— stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in volume anidro
ex 29.11	Acetaldeide	1) Operazioni semplici	0,3% in peso
ex 29.13	Acetone	2) Trasporto:	
ex 29.14	Acetato vin. mon.	— via mare o via acque interne ovvero a mezzo tubazioni	2 % in peso
ex 29.27	Acrilonitrile	— stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso

Visto: *Il Ministro per le finanze*
PRETI

(5093)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica generale dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nell'industria tessile si è determinata una situazione di crisi economica generale, che richiede un processo di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione del settore;

Ritenuta la necessità, al fine anche di assicurare il mantenimento del livello di occupazione, di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalle aziende tessili;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica generale della industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 12 maggio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5272)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1971.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera del Levante » di Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, ed i decreti del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270 e 26 febbraio 1969, n. 179, di approvazione e modifica del vigente statuto;

Visto il proprio decreto 22 luglio 1970, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio di amministrazione dell'ente;

Vista la lettera del 7 aprile 1971, con la quale l'amministrazione provinciale di Bari ha designato, quale proprio rappresentante in seno al predetto consiglio, il dott. Vito Augusto Tucci, in sostituzione del dott. Carlo Borgia, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Vito Augusto Tucci è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera del Levante » di Bari in rappresentanza dell'amministrazione provinciale, in sostituzione del dott. Carlo Borgia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1971

Il Ministro: GAVA

(5234)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1971.

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 7 marzo 1970, riguardante la nomina, per un triennio, del collegio dei revisori dei conti dell'ente stesso;

Vista la deliberazione n. 2/206 del 1° marzo 1971, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto collegio, il dott. Nicola Leuzzi, in sostituzione del dott. Luigi Scarselli, trasferito ad altra sede;

Decreta:

Il dott. Nicola Leuzzi è nominato membro del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, in sostituzione del dott. Luigi Scarselli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1971

Il Ministro: GAVA

(5235)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Partanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1971, il comune di Partanna (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 457.368.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5101)

Autorizzazione al comune di Ardara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1971, il comune di Ardara (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 550.272, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5102)

Autorizzazione al comune di Bulzi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1971, il comune di Bulzi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 513.888, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5103)

Autorizzazione al comune di Bottidda ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1971, il comune di Bottidda (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 487.898, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5104)

Autorizzazione al comune di Bessude ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1971, il comune di Bessude (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 350.536, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5105)

Autorizzazione al comune di Cossoine ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1971, il comune di Cossoine (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 880.409, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5106)

Autorizzazione al comune di Codrongianos ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1971, il comune di Codrongianos (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 399.796, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5107)

Autorizzazione al comune di Cheremule ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1971, il comune di Cheremule (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 456.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5108)

Autorizzazione al comune di Cargeghe ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1971, il comune di Cargeghe (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 473.056, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5109)

Autorizzazione al comune di Esporlatu ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1971, il comune di Esporlatu (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 570.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5110)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1971, registro n 22 Pubblica istruzione, foglio n. 236, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Carmelo Brandoni avverso il deliberato della commissione provinciale di Messina ex art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, che in data 10 luglio 1967 aveva respinto il ricorso, proposto dall'interessato il 26 giugno 1967, avverso la mancata attribuzione nella graduatoria provvisoria per il concorso degli incarichi di ragioneria e tecnica, del punteggio previsto dalla lettera *f)* cap. I, tab. *B*, annessa all'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1967.

(4708)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1971, registro n 22 Pubblica istruzione, foglio n. 238, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Elio Vecchione avverso la decisione n. 421 adottata il 3 febbraio 1968 dalla commissione provinciale dei ricorsi costituita presso il provveditorato agli studi di Caserta ex art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, in materia di mancata assegnazione di quattro ore settimanali di diritto presso l'istituto tecnico industriale di Caserta per l'anno scolastico 1967-68.

(4707)

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1971, registro n. 26, foglio n. 98, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 23 gennaio 1963 dalla prof.ssa Casella Concetta, avverso il provvedimento ministeriale n. 13599 in data 27 luglio 1962 con il quale è stata respinta la sua istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della causa di servizio per l'infortunio occorsole durante l'anno scolastico 1960-61.

(4710)

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1971, registro n. 26, foglio n. 97, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 9 marzo 1968 dalla signora Ida Portincasa, per l'annullamento della decisione n. 28304 in data 28 ottobre 1967 con la quale il provveditore agli studi di Foggia ha confermato la qualifica di « valente » attribuitale dal preside della scuola media « F Rossomandi » di Bovino per l'anno scolastico 1966-67.

(4709)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1971, registro n. 22 Pubblica istruzione, foglio n. 231, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Rocchi Giampaola avverso la decisione adottata nei suoi confronti dalla commissione provinciale costituita presso il provveditorato agli studi di Como ai sensi dell'art 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

(4704)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1971, registro n. 24 Pubblica istruzione, foglio n. 194, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sindaco di Andria avverso il decreto ministeriale 18 novembre 1968 con cui è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona circostante e a valle di Castel Del Monte sita nell'ambito dei comuni di Andria e Corato (Bari).

(4711)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 100

Corso dei cambi del 27 maggio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,68	623,68	623,75	623,68	623,637	622 —	623,75	623,68	623,68	623,70
Dollaro canadese	618,20	618,20	618 —	618,20	618,20	617,25	618,35	618,20	618,20	618 —
Franco svizzero .	152,515	152,515	152,65	152,515	152,50	152,05	152,60	152,515	152,51	152,70
Corona danese .	83,24	83,24	83,27	83,24	83,20	82,90	83,26	83,24	83,24	83,20
Corona norvegese .	87,745	87,745	87,79	87,745	87,60	87,55	87,75	87,745	87,74	87,70
Corona svedese .	120,77	120,77	120,78	120,77	120,70	120,40	120,78	120,77	120,77	120,75
Fiorino olandese	175,37	175,37	175,60	175,37	175,40	175,08	175,50	175,37	175,37	175,80
Franco belga . .	12,5645	12,5645	12,5650	12,5645	12,56	12,54	12,5680	12,5645	12,56	12,55
Franco francese	112,93	112,93	112,99	112,93	112,95	112,78	112,98	112,93	112,93	112,90
Lira sterlina .	1508,70	1508,70	1508,50	1508,70	1508,75	1504,45	1508,80	1508,70	1508,70	1508 —
Marco germanico .	176,13	176,13	176,15	176,13	176,10	176,20	176,13	176,13	176,13	176,45
Scellino austriaco . .	24,961	24,961	24,965	24,961	24,95	24,90	24,965	24,961	24,96	24,94
Escudo portoghese .	21,938	21,938	21,92	21,938	21,90	21,85	21,915	21,938	21,93	21,85
Peseta spagnola .	8,9625	8,9625	8,965	8,9625	8,95	8,94	8,9675	8,9625	8,96	8,95

Media dei titoli del 27 maggio 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	92,30
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,425
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,90
» 5 % (Ricostruzione) .	93,30
» 5 % (Riforma fondiaria) . . .	93,85
» 5 % (Città di Trieste) .	94,40
» 5 % (Beni esteri) .	91,425
» 5,50 % (Edilizia scolastica), 1967-82	88,80
» 5,50 % » » 1968-83	92,625
» 5,50 % » » 1969-84	92,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976 . .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979 .	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,15
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,65
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,15
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	93,225
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,95
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99,85

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 maggio 1971

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	623,715
Dollaro canadese	618,275
Franco svizzero	152,557
Corona danese	83,25
Corona norvegese	87,747
Corona svedese	120,775
Fiorino olandese	175,435
Franco belga	12,566
Franco francese .	112,955
Lira sterlina .	1508,75
Marco germanico	176,13
Scellino austriaco	24,963
Escudo portoghese	21,926
Peseta spagnola	8,965

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° marzo 1971 al 31 marzo 1971

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1-3-1971	2-3-1971	3/4-3-1971	5/8-3-1971	9-3-1971	10-3-1971	11/12-3-1971	13/15-3-1971	16-3-1971
10.01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato	32.518,75	32.518,75	32.518,75	32.518,75	32.518,75	32.987,50	32.987,50	32.987,50	32.987,50
10.01-B	15,18	Frumento duro	37.300,00 (*a*)	37.300,00 (*a*)	37.300,00 (*a*)	37.300,00 (*a*)	37.300,00 (*a*)	37.300,00 (*a*)	37.300,00 (*a*)	37.300,00 (*a*)	36.862,50 (*a*)
10.02	01,04	Segala	25.675,00	25.675,00	25.675,00	25.675,00	25.675,00	25.675,00	25.675,00	25.675,00	25.675,00
10.03	01,04	Orzo	15,650,00 (*b*)	15.650,00 (*b*)	15.650,00 (*b*)	16.681,25 (*b*)	16.681,25 (*b*)	17.150,00 (*b*)	17.150,00 (*b*)	17.150,00 (*b*)	17.150,00 (*b*)
10.04	01,04	Avena	15.375,00 (*b*)	16.312,50 (*b*)	16.312,50 (*b*)	16.312,50 (*b*)	16.937,50 (*b*)	16.937,50 (*b*)	16.937,50 (*b*)	16.937,50 (*b*)	16.937,50 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	18.243,75 (*b*)	18.243,75 (*b*)	18.243,75 (*b*)	18.243,75 (*b*)	17.775,00 (*b*)	17.775,00 (*b*)	17.775,00 (*b*)	17.775,00 (*b*)	17.775,00 (*b*)
10.05-B	04	Granturco altro	18.243,75 (*b*)	18.243,75 (*b*)	18.243,75 (*b*)	18.243,75 (*b*)	17.775,00 (*b*)	17.775,00 (*b*)	17.775,00 (*b*)	17.775,00 (*b*)	17.775,00 (*b*)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	2.518,75	zero
10.07-B	04	Miglio	6.268,75 (*b*)	6.268,75 (*b*)	6.268,75 (*b*)	7.518,75 (*b*)	7.518,75 (*b*)	7.518,75 (*b*)	3.768,75 (*b*)	3.768,75 (*b*)	3.768,75 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo	20.737,50 (*b*)	20.737,50 (*b*)	21.518,75 (*b*)	21.518,75 (*b*)	20.893,75 (*b*)	20.893,75 (*b*)	20.893,75 (*b*)	20.893,75 (*b*)	20.893,75 (*b*)
10.07-D	15,18	Altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	32.156,25	32.156,25	32.156,25	32.156,25	32.156,25	32.156,25	32.156,25	32.156,25	32.156,25
11.01-B	05	Farine di segala	42.468,75	42.468,75	42.468,75	42.468,75	42.468,75	42.031,25	42.031,25	42.031,25	42.031,25
		Semole e semolini:									
ex 11.02-A	002	— di frumento duro	63.868,75	63.868,75	63.868,75	63.868,75	63.868,75	63.868,75	63.431,25	63.431,25	63.431,25
ex 11.02-A	005	— di frumento tenero	34.268,75	34.268,75	34.268,75	34.268,75	34.268,75	34.268,75	34.268,75	34.268,75	34.268,75

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	17/19-3-1971	20/22-3-1971	23-3-1971	24-3-1971	25-3-1971	26/29-3-1971	30-3-1971	31-3-1971
10.01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato .	32.987,50	32.987,50	32.987,50	32.987,50	32.987,50	32.987,50	32.987,50	32.987,50
10.01-B	15,18	Frumento duro	36.862,50 (*a*)	36.862,50 (*a*)	36.862,50 (*a*)	36.862,50 (*a*)	36.862,50 (*a*)	36.862,50 (*a*)	37.268,75 (*a*)	37.268,75 (*a*)
10.02	01,04	Segala	25.675,00	25.675,00	25.675,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00
10.03	01,04	Orzo	17.150,00 (*b*)	17.150,00 (*b*)	17.150,00 (*b*)	17.150,00 (*b*)	17.150,00 (*b*)	17.150,00 (*b*)	17.150,00 (*b*)	17.150,00 (*b*)
10.04	01,04	Avena	16.937,50 (*b*)	16.937,50 (*b*)	16.937,50 (*b*)	16.937,50 (*b*)	16.937,50 (*b*)	16.937,50 (*b*)	16.937,50 (*b*)	16.937,50 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	17.775,00 (*b*)	18.243,75 (*b*)	18.243,75 (*b*)	18.618,75 (*b*)	18.618,75 (*b*)	18.618,75 (*b*)	18.618,75 (*b*)	19.025,00 (*b*)
10.05-B	04	Granturco altro	17.775,00 (*b*)	18.243,75 (*b*)	18.243,75 (*b*)	18.618,75 (*b*)	18.618,75 (*b*)	18.618,75 (*b*)	18.618,75 (*b*)	19.025,00 (*b*)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	04	Miglio	3.768,75 (*b*)	3.768,75 (*b*)	14.706,25 (*b*)	14.706,25 (*b*)	15.331,25 (*b*)	16.581,25 (*b*)	16.581,25 (*b*)	16.581,25 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo	20.893,75 (*b*)	20.893,75 (*b*)	20.893,75 (*b*)	20.893,75 (*b*)	20.893,75 (*b*)	20.893,75 (*b*)	20 893,75 (*b*)	20.893,75 (*b*)
10.07-D	15,18	Altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	32.156,25	32.156,25	32.156,25	32.156,25	32.156,25	32.156,25	32.156,25	32.156,25
11.01-B	05	Farine di segala	42.031,25	42.031,25	42.031,25	46.493,75	46.493,75	46.493,75	46.493,75	46.493,75
		Semole e semolini:								
ex 11.02-A	002	— di frumento duro	62.950,00	62.950,00	62.950,00	62.950,00	62.950,00	62.950,00	63.818,75	63.818,75
ex 11.02-A	005	— di frumento tenero	34.268,75	34.268,75	34.268,75	34.268,75	34.268,75	34.268,75	34.268,75	34.268,75

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

(4323)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto, per titoli ed esame, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio, relativi a posti di insegnanti d'arte applicata disponibili al 1° ottobre 1970 negli istituti di istruzione artistica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;
Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per insegnante d'arte applicata in servizio negli istituti d'arte, relativi a posti di ruolo organico disponibili al 1° ottobre 1970.

Detti concorsi sono per esame e titoli ai fini del passaggio anticipato alla terza classe di stipendio e riguardano i seguenti gruppi di materie:

	Materie o gruppi di materie	Numero dei posti messi a concorso
1.	Decorazione pittorica - Decorazione murale - Pittura decorativa - Decorazione applicata all'industria - Decorazione industriale .	3
2.	Decorazione plastica - Cultura decorativa - Lavorazione del marmo e della pietra - Lavorazione dell'alabastro - Intagli in marmo - Formatura e stucco - Formatura .	2
3.	Ceramica - Decorazione ceramica - Decorazione e smaltatura ceramica - Decorazione e plastica ornamentale ceramica - Foggiatura al tornio - Formatura e stampatura - Formatura, tornitura e cottura ceramica - Forni - Cottura - Terracotta	6
4.	Ferro battuto - Ferro battuto e sbalzo - Sbalzo - Sbalzo e cesello - Sbalzo, incisione e smaltatura dei metalli - Smalto su metalli - Lavorazione dei metalli - Oreficeria - Fonderia artistica .	5
5.	Lavorazione del legno - Lavorazione del mobile - Ebanisteria - Ebanisteria e tarsia - Intaglio - Tarsia - Ebanisteria, tarsia e intaglio - Intaglio in legno e plastica ornamentale - Laccatura e doratura del legno . . .	11
6.	Tessitura .	3
7.	Merletto e ricamo - Merletto - Ricamo .	3
8.	Arti grafiche - Litografia - Incisione - Tipografia (macchine) - Tipografia (composizione) - Legatoria - Rilegatura artistica .	2
9.	Fotografia artistica	1
10.	Disegno di architettura e modellistica .	1
11.	Mosaico	2

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che si trovano in servizio alla data del presente bando e che, alla data del 1° ottobre 1970 appartengono al ruolo organico degli insegnanti di materie e gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e cioè:

a) si trovano a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) hanno prestato effettivo servizio per almeno quattro anni;

c) hanno riportato negli anni scolastici 1967-68, 1968-69 e 1969-70 qualifiche non inferiori a «valente».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di «insufficiente», nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per la ammissione al concorso (lettera *a*) del primo comma del presente articolo), il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165.

Il servizio prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova (art. 4, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743).

Art. 3.

Termini per la presentazione delle domande di ammissione Documentazione - Esclusioni

Le domande di partecipazione al presente concorso per merito distinto, redatte su carta legale, devono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato istruzione artistica - Ufficio concorsi, piazza L. Sturzo n. 23, Roma-Eur, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda debbono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppi di materie di insegnamento cui si riferiscono i concorsi;

d) sede ed istituto presso cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o per assunzione senza concorso, se con periodo di prova o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti e scuole pareggiati statizzati);

f) data della promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità nella classe stessa posseduta alla data del 30 settembre 1970;

h) nel caso che il candidato abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1970 e non gli risulti comunicata ancora la data del relativo provvedimento, richiamerà tale circostanza nella domanda.

Alla domanda il candidato deve allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta legale da L. 600, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore al 1° ottobre 1970.

Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione, ispettorato per l'istruzione artistica, divisione 2ª, con apposita domanda in carta legale. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso nella quale farà menzione di tale circostanza;

2) certificato in carta legale, rilasciato dal capo di istituto, ed attestante le qualifiche riportate negli anni scolastici 1967-68; 1968-69; 1969-70, e le eventuali sanzioni disciplinari;

Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi, i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi di istituto;

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1970 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso, tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 4.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Gli elaborati artistici debbono essere firmati e muniti di autenticazione del capo dell'Istituto, che li attesti eseguiti dal concorrente.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione o altre amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del presente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale da L. 500;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta legale da L. 500;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legge 4 marzo 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1918, n. 241, debbono produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza le dichiarazioni integrative e le notificazioni, in bollo, di cui alla circolare n. 500 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quello di cui alla circolare n. 202860/Od dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina.

I documenti richiesti per le categorie menzionate nelle lettere *a*), *b*) e *c*) possono essere sostituiti (a norma della circolare del Ministero Difesa-Esercito n. 1615/DM/104/OM del 5 ottobre 1964) dal foglio matricolare, nel caso che tale documento contenga la dichiarazione di partecipazione ad operazioni belliche.

Non sono ammessi al concorso coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza o coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso stesso.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta, su carta legale, di rinunciare alla partecipazione al concorso o di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito del concorso stesso.

Art. 4.

Prova d'esame

La prova pratica, per gli insegnanti d'arte applicata, riguarda le materie di insegnamento d'arte applicata negli Istituti d'arte e relativi processi tecnici e didattici, in rapporto al carattere ed alla funzione di detti istituti nel quadro della cultura figurativa e della produzione artistica industriale.

Art. 5.

Punteggio e sua ripartizione
Valutazione dei titoli - Detrazioni

Ogni commissione giudicatrice dispone di 100 punti, dei quali 75 sono riservati alle prove d'esame e 25 ai titoli.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base alla tabella approvata con decreto ministeriale 14 maggio 1968, in conformità di quanto disposto dal 4° capoverso dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204, tabella che è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 settembre 1968, n. 238.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1970.

Art. 6.

Partecipazione alle prove d'esame - Diario degli esami

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

Del giorno fissato per le prove stesse sarà data comunicazione a ciascun concorrente almeno venti giorni prima di quello in cui dovrà sostenerle. I candidati si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuta contraria comunicazione nei giorni che precedono la data stabilita per lo svolgimento della prova del concorso cui hanno chiesto di partecipare e dovranno intervenire alla prova medesima senza attendere alcuno speciale preavviso da parte del Ministero.

Decade dal diritto di sostenere le prove il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, a meno che non sia impedito da gravi motivi, che dovranno essere subito comunicati, nel qual caso la commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alle prove, può ammetterlo a sostenerle in altro turno successivo.

L'argomento della prova è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa e la commissione, nella prima adunanza, stabilisce/la durata della prova stessa, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta, la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ciascuno di essi riportato. L'elenco, firmato dal presidente della commissione, è pubblicato all'albo della sede della commissione stessa.

Prima della prova d'esame il candidato deve dimostrare la propria identità personale esibendo un documento di riconoscimento, debitamente aggiornato.

Art. 7.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande e sono composte: da un direttore titolare, presidente, e da due professori titolari nei predetti istituti.

Ogni commissione, nella prima adunanza, elegge fra i propri membri il relatore e il segretario.

Art. 8.

Formazione delle graduatorie

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, in ordine di merito ed in numero non superiore a quello dei posti da conferire, i concorrenti che abbiano riportato nelle prove d'esame, una votazione non inferiore a otto decimi, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, ed una votazione complessiva non inferiore a settantacinque centesimi.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non abbiano conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria del concorso, non possono ripeterlo.

Art. 9.

Approvazione delle graduatorie

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte II del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Disposizioni finali

Per quanto concerne le modalità di nomina della commissione giudicatrice e lo svolgimento della prova d'esame, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni in vigore sui concorsi a cattedre negli istituti e scuole di istruzione artistica.

A norma dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204, qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 8 non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso di merito distinto, per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di settantacinque centesimi, abbiano riportato, nelle prove d'esame, una votazione non inferiore a otto decimi, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1971
Registro n. 28, *foglio n.* 14

(4764)

Concorso per esami a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli istituti statali di istruzione tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Veduto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, con il quale sono istituite borse di studio annuali per la preparazione di docenti di materie tecniche nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Veduta la legge 7 agosto 1957, n. 701;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno scolastico 1971-72 un concorso per esami a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli istituti statali di istruzione tecnica.

L'ammontare di ciascuna borsa di studio è di L. 420.000.

La ripartizione delle borse, le cattedre di materie tecniche cui le borse stesse si riferiscono e le lauree richieste per l'ammissione al concorso sono indicate nell'allegata tabella.

Art. 2.

Le borse di studio di cui al precedente articolo sono conferite in seguito ad uno speciale esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, onde accertare la preparazione generale e specifica del candidato e la sua attitudine all'insegnamento.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio di cui all'art. 1 coloro che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data del presente decreto; siano in possesso del titolo di studio indicato per ciascuna borsa dell'annessa tabella, siano cittadini italiani ed abbiano conseguito negli esami speciali e di laurea una media non inferiore all'80 %.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione I) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. In tale domanda i candidati, oltre ad indicare la borsa cui aspirano, debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami di laurea, la data del suo conseguimento e dell'università o dell'istituto superiore che lo ha rilasciato

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

A parità di condizioni è titolo di preferenza l'avere insegnato, nella qualità di incaricato o supplente per almeno un intero anno scolastico, riportando la qualifica di «ottimo», *nella stessa cattedra o in cattedra analoga a quella alla quale* si aspira.

Pertanto i candidati che abbiano prestato servizio in una scuola statale di istruzione tecnica, possono produrre, con la domanda, i certificati comprovanti tale servizio.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione qualunque cambiamento del loro indirizzo.

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie, che saranno approvate sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento, debbono far pervenire al Ministero, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del relativo invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune di origine o di residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere *sostituito con il certificato penale;*

e) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato deve indicare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare dello stato di servizio. Il candidato che non abbia prestato servizio militare deve produrre un documento che indichi la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento;

g) originale o copia autentica del diploma di laurea in base al quale si domanda l'ammissione secondo la tabella allegata al presente decreto;

h) certificato attestante i voti riportati negli esami speciali e in quello di laurea.

L'amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta civile e morale dell'istante e, in conseguenza, di escludere dall'esame o dopo l'espletamento di esso, dall'eventuale beneficio della borsa di studio, il candidato che non ne risulti degno con decreto motivato.

Art. 6.

Sia la domanda che i documenti sono esenti da bollo.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) del precedente art. 5, devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione dell'invito per la presentazione dei documenti stessi.

Art. 7.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato dall'articolo 4 e quelli che non avranno fatto pervenire, entro il termine loro assegnato debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti perchè formalmente imperfetti.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Il Ministero decide dell'ammissione e dell'esclusione dall'esame. Solo del provvedimento di esclusione si darà comunicazione diretta all'interessato. Tale provvedimento è definitivo.

In mancanza di comunicazioni della esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso al concorso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore).

La data degli esami sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata o con telegramma.

La prova scritta ed il colloquio di cui all'art. 2 del presente decreto avranno luogo nei giorni e nella località che verranno tempestivamente comunicati ai concorrenti.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale presentando alla commissione giudicatrice e di vigilanza la carta di identità o il libretto ferroviario se già in servizio dello Stato, o la tessera postale di riconoscimento personale.

Art. 8.

L'esame sarà sostenuto dinanzi ad apposite commissioni giudicatrici nominate dal Ministero della pubblica istruzione e composte di un professore universitario, di un ispettore centrale, di un capo di istituto di istruzione media tecnica, assistiti da un funzionario amministrativo del Ministero della pubblica istruzione con le funzioni di segretario.

Art. 9.

Al termine della prova scritta e del colloquio ciascuna commissione giudicatrice formula il proprio giudizio sui singoli candidati mediante un voto complessivo espresso in centesimi.

Le borse di studio vengono aggiudicate secondo l'ordine della graduatoria, nella quale saranno compresi soltanto i concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 70 su 100

Art. 10.

Qualora non sia possibile assegnare una o più borse, previste per determinate materie dell'allegata tabella, il Ministero si riserva la facoltà di aumentare il numero delle borse per le altre materie indicate nella tabella stessa, sempre però nei limiti del numero delle cinque borse di studio messe a concorso.

Art. 11.

I vincitori delle borse di studio per fruire del beneficio devono frequentare nell'anno scolastico 1971-72 un corso di magistero che si svolgerà secondo un piano determinato presso uno o due istituti di istruzione ed eventualmente anche presso aziende o istituzioni scientifiche di particolare rinomanza, che saranno indicati dal Ministero, per la durata complessiva dell'anno scolastico predetto.

Le borse di studio saranno pagate in rate mensili posticipate tramite i consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, in base a certificato di frequenza rilasciato dagli istituti, dalle aziende o dalle istituzioni scientifiche presso le quali il beneficiato compira il corso di magistero.

Gli assegnatari delle borse saranno ammessi a usufruire dell'alloggio e del vitto a pagamento presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi agli istituti o scuole di istruzione tecnica.

Il Ministero può dichiarare decaduti gli assegnatari delle borse di studio in qualsiasi momento in cui si accerti che essi non prendano sufficiente interesse al corso di magistero.

Art. 12.

I beneficiari delle borse di studio, in base all'esame della relazione che essi dovranno presentare al termine del corso di magistero e dei rapporti pervenuti al Ministero dagli enti presso i quali fu compiuto il corso stesso, integrato dall'esito favorevole di prove scritte, orali o pratiche, sono assunti nel ruolo degli insegnanti delle materie tecniche per cui essi hanno seguito il corso di magistero, con il grado di straordinario e con l'anzianità a tutti gli effetti giuridici e di carriera, esclusi gli effetti economici, a decorrere dal 1° ottobre 1971.

Art. 13.

Per i casi non contemplati dal presente decreto e dal decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690, si applicano in quanto possibile, le disposizioni vigenti in materia di concorsi a cattedre degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica.

Art. 14.

La relativa spesa, di complessive L. 2.100.000, graverà sul cap. 2055 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1971.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1971

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SINESIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1971
Registro n. 28 Pubblica istruzione, foglio n. 185

Ripartizione delle borse di studio e indicazione delle cattedre di materie tecniche cui le borse si riferiscono

Cattedre di materie tecniche cui si riferiscono le borse di studio	Numero delle borse di studio da assegnare	Lauree richieste per l'ammissione all'esame a norma del regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229
Topografia, costruzioni rurali, meccanica agraria negli istituti tecnici agrari (Tabella C XIV)	3	Laurea in ingegneria
Viticoltura ed enologia negli istituti tecnici agrari (Tabella C VIII)	2	Laurea in scienze agrarie

(4684)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie e commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 5° corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico delle trasmissioni.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici dell'Esercito;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1970, registro n. 16 Difesa, foglio n. 90, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di quattro ufficiali al 5° corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico delle trasmissioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie dei candidati al concorso per l'ammissione al 5° corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico delle trasmissioni è composta come segue:

magg. gen. S.teT. s.p.e. Di Dato Vincenzo, presidente;
colonn. S.te.T. s.p.e. Gheser Gastone, membro;
colonn. S.te.T. s.p.e. Loreto Salvatore, membro;
colonn. S.te.T. s.p.e. Vizzini Gaetano, membro;
Santoni dott. Alberto, consigliere di 1ª classe, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

La commissione di cui al precedente art. 1 è integrata, ai sensi dell'art. 11 del bando di concorso indetto con decreto ministeriale 8 maggio 1970, citato nelle premesse, dal seguente docente di lingua francese:

Ungarelli prof. Augusto, membro.

Art. 3.

La commissione esaminatrice prevista dall'art. 3, ultimo comma, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, è costituita come segue:

magg. gen. S.te.T. s.p.e. Di Dato Vincenzo, presidente;
ten. colonn. S.te.T. s.p.e. Mazzaggio Renato, membro;
ten. colonn. S.te.T. s.p.e. Spunticchia Roberto, membro;
magg. S.te.T. s.p.e. Todisco Giuseppe, membro;
magg. S.te.T. s.p.e. Pesci G. Battista, membro;
Andresciani prof. Venanzio, per l'esame di fisica generale membro;
Del Pasqua prof. Dario, per l'esame di analisi algebrica infinitesimale e calcolo vettoriale, membro;
Schiaffino prof. Piero, per l'esame di elettrotecnica generale, membro;
Peroni prof. Bruno, per l'esame di radiotecnica generale, membro;
magg. S.te.T. s.p.e. Lippi Orlando, segretario senza diritto a voto.

Art. 4.

Ai componenti le commissioni di cui ai precedenti articoli, saranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1971
Registro n. 14, *foglio n.* 379

(4696)

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato - ruolo sussistenza.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1970, registro n. 16 Difesa, foglio n. 94, col quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti delle commissioni giudicatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), di cui al decreto ministeriale 8 maggio 1970, citato nelle premesse, è costituita come segue:

magg. gen. suss. s.p.e. Calisti Giorgio, presidente;
ten. col. comm. s.p.e. t.S.G. Pasqua di Bisceglie Benedetto, membro;
ten. col. suss. s.p.e. Pesci Guido, membro;
ten. col. suss. s.p.e. Sbardella Pietro, membro;
ten. col. comm. s.p.e. t.S.G. Frontespezi Salvatore, membro;
ten. col. suss. s.p.e. Silvestri Rinaldo, membro supplente;
ten. col. suss. s.p.e. Niro Michele, membro supplente;
Floridi dott. Fulvio, direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1971
Registro n. 15, *foglio n.* 29

(4697)

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato - ruolo sussistenza.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1970, registro n. 16 Difesa, foglio n. 94, col quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti delle commissioni giudicatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), di cui al decreto ministeriale 8 maggio 1970, citato nelle premesse, è costituita come segue:

magg. gen. suss. s.p.e. Calisti Giorgio, presidente;
col. suss. s.p.e. Boldori Renzo, membro;
ten. col. comm. s.p.e. Ciaramella Vincenzo, membro;
ten. col. suss. s.p.e. Brunello Giacomo, membro;
ten. col. comm. s.p.e. Gentile Giuseppe, membro;
ten. col. suss. s.p.e. Carreras Antonio, membro supplente;
ten. col. comm. s.p.e. Rossi Carlo, membro supplente;
Tatafiore dott. Marcello, consigliere di 3ª classe, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1971
Registro n. 15, *foglio n.* 30

(4698)

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1970, registrato alla *Corte dei conti il 19 giugno 1970, registro n.* 16 Difesa, foglio n. 94, col quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami,

per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti delle commissioni giudicatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, di cui al decreto ministeriale 8 maggio 1970, citato nelle premesse, è costituita come segue:

magg. gen. s.a. s.p.e. Mauthe Degerfeld Charles, presidente;
col s.a. s.p.e. Cassetta Vittorio, membro;
ten. col. s.a. s.p.e. De Rosa Vincenzo, membro;
ten. col. s.a. s.p.e. Salerno Giuseppe, membro;
ten. col. s.a. s.p.e. Berardocco Elio, membro;
col. s.a. s.p.e. t.S.G. Giunta Vincenzo, membro supplente;
ten col. s.a. s.p.e. Capolino Vittorio, membro supplente;
Tatafiore dott. Marcello, consigliere di 3ª classe, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1971
Registro n. 15, *foglio n.* 28

(4699)

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sedici sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1970, registro n. 16 Difesa, foglio n. 94, col quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sedici sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti delle commissioni giudicatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sedici sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, di cui al decreto ministeriale 8 maggio 1970, citato nelle premesse, è costituita come segue:

magg. gen. s.a. s.p.e. Carlini Paolo, presidente;
col. s.a. s.p.e. t.S.G. Colletti Domenico, membro;
ten. col. s.a. s.p.e. Perrone Vincenzo, membro;
ten. col. s.a. s.p.e. t.S.G. De Angelis Giovanni, membro;
ten. col. s.a. s.p.e. Natalini Alberto, membro;
col. s.a. s.p.e. Pierangeli Ennio, membro supplente;
ten. col. s.a. s.p.e. Rizzo Gaetano, membro supplente;
Iolis dott. Francesco, direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1971
Registro n. 15, *foglio n.* 27

(4700)

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1970, registro n. 16 Difesa, foglio n. 94, col quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti delle commissioni giudicatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, di cui al decreto ministeriale 8 maggio 1970, citato nelle premesse, è costituita come segue:

magg. gen. amm. s.p.e. Barneschi Giustino, presidente;
col. amm. s.p.e. Scandura Antonino, membro;
ten. col. amm. s.p.e. Bandera Mario, membro;
ten. col. amm. s.p.e. Cordone Guido, membro;
ten. col. amm. s.p.e. Scigliano Francesco, membro;
ten. col. amm. s.p.e. Moscatelli Agostino, membro supplente;
ten. col. amm. s.p.e. Astuto Sebastiano, membro supplente;
Iolis dott. Francesco, direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1971
Registro n. 15, *foglio n.* 26

(4701)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.